



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/46/SR21/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, RECANTE PROROGA
DI TERMINI E DEROGHE ALLA NORMATIVA DEL SETTORE AGRICOLO A
SEGUITO DELLE MISURE URGENTI ADOTTATE PER IL CONTENIMENTO E
LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

Intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

Punto 21) Odg Conferenza Stato Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, preso atto dell'urgenza di adottare il provvedimento e considerato che lo stesso non è esaustivo delle richieste formulate dalle Regioni e Province autonome, esprime l'intesa condizionata all'impegno del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali di attivare un confronto urgente per la predisposizione entro la prossima settimana di un ulteriore DM che recepisca le richieste delle Regioni escluse dal presente decreto contenute in un primo documento ricognitivo allegato.

Roma, 31 marzo 2020

Allegato

Alla c.a. : Dott. Felice Assenza

MiPAAF

SEDE

LIGURIA

Buongiorno a tutti, riguardo l'apicoltura aggiungerei un ulteriore comma 6 all'articolo 3 per posticipare, in questi momenti di incertezza anche per gli apicoltori, la necessità delle Regioni di dover comunicare entro il 15 aprile all'Organismo Pagatore le eventuali economie e gli ulteriori fabbisogni.

Propongo questo comma:

6. "In deroga all'articolo 9, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 25 marzo 2016, n. 2173, relativo agli aiuti nel settore dell'apicoltura, per l'anno 2020 le Amministrazioni competenti comunicano entro il 15 maggio all'Organismo pagatore competente ogni eventuale economia di spesa o ulteriore fabbisogno finanziario. AGEA Coordinamento, sulla base delle comunicazioni ricevute dagli Organismi pagatori, trasmette al Ministero, entro il 31 maggio un prospetto sintetico di tali comunicazioni al fine di consentire una riallocazione efficace ed efficiente delle risorse.

Resta così inteso che i produttori hanno un mese di tempo in più per comunicare alle Regioni senza penalizzazioni l'intenzione di rinunciare al contributo.

PIEMONTE

All'articolo 2 comma 5 del decreto ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017 è aggiunto il seguente trattino:

"Limitatamente alle campagne 2018/2019 e 2019/2020 le Regioni, per favorire la realizzazione degli interventi programmati, consentono ai beneficiari di modificare la durata del progetto approvato da annuale a biennale e da biennale a triennale. A tal fine, è consentito al beneficiario di poter richiedere il pagamento in forma anticipata."

Chiedo venia ma mi hanno fatto notare che l'art. 3 c. 2 così formulato appare fuorviante. Sarebbe molto più chiaro fare semplicemente riferimento all'art. 8 in toto (tenendo presente, così come specificato, che la sospensione riguarda i soli controlli in loco) evitando di richiamare termini e modalità delle altre attività di controllo che, ovviamente, devono rimanere invariate.

Articolo 3

(Deroghe settore zootecnia e apicoltura)

2. "I controlli e le verifiche in loco previsti nell'ambito delle attività di controllo di cui ai commi 1 e 7, dell'articolo 8 del decreto del Ministro delle politiche agricole del 7 aprile 2015 n. 2337, recante le modalità di applicazione dell'articolo 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono sospese fino al 31 dicembre 2020.

~~Rimangono invariati i termini e le modalità stabiliti per le altre attività di controllo previste dall'articolo 8 del medesimo decreto ministeriale".~~

CAMPANIA E LAZIO

Senza stravolgere il documento, si chiede di inserire la seguente aggiunta dopo il comma 2 dell'art. 1.:

I lavori di Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti non conclusi sono prorogati al 20 giugno 2021.

LOMBARDIA

Salvo esclusione per verifica comunitaria riproponiamo la richiesta di sospensione sui controlli carcasse come integrazione al comma 3, di un ulteriore capoverso teso a specificare tale sospensione di tali controlli:

3. "In deroga agli articoli 6, comma 3 e 23, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 ottobre 2018, recante le norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine, la rilevazione dei prezzi e la commercializzazione delle carni di bovini di età inferiore a dodici mesi, la validità dei tesserini in scadenza, di abilitazione alla classificazione delle carcasse bovine e suine è prorogata fino al 31 dicembre 2020.

In deroga all'articolo 24, comma 1, comma 2 e comma 11, dello stesso decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 ottobre 2018, i controlli previsti sono sospesi per il periodo interessato dalle restrizioni adottate dalle competenti autorità per il contenimento della diffusione dell'epidemia COVID-19".

TOSCANA

All'articolo 10 del decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017 è aggiunto il seguente comma:

"Limitatamente alle campagne 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 ai beneficiari di contributi per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, che non abbiano realizzato l'intera superficie oggetto della domanda di aiuto non si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo".

N.B.

La proposta della Regione Campania (*Il lavori di Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti non conclusi sono prorogati al 20 giugno 2021*) non appare chiara. Si ritiene più opportuno proporre di concludere il comma 2 come segue: "A tal fine il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento di saldo per le campagne 2017/2018 e 2018/2019 è prorogato al 20 giugno 2021".

EMILIA ROMAGNA

Articolo 1

(Deroghe settore vitivinicolo)

All'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 3843 del 3 aprile 2019 è aggiunto il seguente comma:

"Limitatamente alla campagna 2020/2021, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto 3 aprile 2019 è fissato al 15 settembre luglio 2020. Il termine per la definizione della graduatoria di ammissibilità delle domande di aiuto è fissato al 15 febbraio gennaio 2021".

Motivazione: sono date più realistiche sia per i produttori che per i CAA, che saranno intasati

per tutte le pratiche posticipate. Lasciare luglio significa con grande probabilità dover tornare a prorogare. La seconda data è una conseguenza della prima.

Articolo 2 (Deroghe settore ortofrutticolo e olio di oliva)

1. Per l'annualità 2020 dei programmi operativi, non si applicano le sanzioni previste all'articolo 27, paragrafi 9 e 10, del Decreto ministeriale 8867 del 13 agosto 2019, relative rispettivamente, alle condizioni di equilibrio stabilite dalla Strategia Nazionale e alla spesa minima del fondo di esercizio.
2. Per l'annualità 2020 dei programmi operativi, gli articoli 3, commi 3 e 4, e 15, comma 8, del Decreto ministeriale 8867 del 13 agosto 2019, non si applicano nella parte relativa all'obbligo di aggiornamento del fascicolo aziendale se il mancato aggiornamento è dovuto agli effetti dell'emergenza sanitaria.
3. Al Capitolo 18 dell'allegato al DM 8867 del 13 agosto 2019, il termine del 30 aprile per il rimborso da parte dell'OP ai soci produttori delle spese rendicontate per l'annualità 2019 è prorogato al 30 maggio 2020.
4. All'articolo 14 del decreto ministeriale 7143 del 12 dicembre 2017, il termine del 1° maggio per la presentazione delle relazioni sull'attuazione del programma di attività per l'annualità 2019-2020 è prorogato al 1° giugno.
5. in deroga al paragrafo 2 dell'art. 29 del Reg. UE 2017/892 (ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo), la percentuale di controllo dei prodotti destinati alla distribuzione gratuita è stabilita nella misura del 10% dei quantitativi interessati per ogni OP
6. La misura di limitazione agli spostamenti adottata per il contenimento della pandemia da Covid-2019 è considerata circostanza eccezionale ai fini dell'applicazione del paragrafo 7 dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 2017/892, ove si prevede che i controlli in loco comprendono una visita sul luogo di realizzazione dell'azione "salvo in circostanze eccezionali".

Motivazione: la dichiarazione di circostanza eccezionale vale per l'art 27, ma non per l'art 29 che tratta i controlli di I livello x i ritiri di mercato ortofrutta: si chiede quindi di sfruttare la possibilità di ridurre la % di controllo dal 100% al 10%, scelta che l'art 29 del reg 892/2017 consente allo stato membro

Segnalo un refuso all'art 3, comma 3

Il testo allegato è stato corretto in azzurro

MARCHE

All'articolo 2 comma 5 del decreto ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017 è aggiunto il seguente trattino:

"Limitatamente alle campagne 2018/2019 e 2019/2020 le Regioni, per favorire la realizzazione degli interventi programmati, consentono ai beneficiari di modificare la durata del progetto approvato da annuale a biennale e da biennale a triennale. A tal fine, i beneficiari comunicano l'intenzione di avvalersi della modifica della durata del progetto e è consentito al beneficiario di poter possono richiedere il pagamento in forma anticipata.

All'articolo 4 del decreto ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017 è aggiunto il seguente comma:

"Limitatamente alle campagne 2018/2019 e 2019-2020 è consentito ai beneficiari di apportare modifiche, anche di natura strategica, ai progetti approvati con una comunicazione che non

richiede convalida da parte dell'Ente istruttore competente. I termini e le relative modalità sono definiti da Agea d'intesa con le Regioni."

In alternativa alla precedente, se ritenuta più chiara si potrebbe introdurre la seguente formulazione del comma:

"Limitatamente alle domande biennali della campagna 2018/2019 e alle domande della campagna 2019-2020 è consentito ai beneficiari di apportare modifiche, anche di natura strategica, ai progetti approvati con una comunicazione che non richiede convalida da parte dell'Ente istruttore competente. I termini e le relative modalità sono definiti da Agea d'intesa con le Regioni."

SARDEGNA CHIEDIAMO DI INTEGRARE IL SEGUENTE PUNTO CON LA PARTE EVIDENZIATA IN VERDE:

6. Al decreto 12272 del 15 dicembre 2015 vengono apportate le seguenti modifiche:

"Per il 2020, le date presenti negli articoli 7bis e 8 del decreto ministeriale n. 12272, del 15 dicembre 2015 e [ss.mm.](#) sono così modificate:

- All'articolo 7bis: l'istruttoria della verifica dei criteri di cui alle lettere b) e c) dovrà essere completata dalle Regioni entro 15 luglio, pena la mancata applicazione del criterio.*
- All'articolo 8: le domande di cui al comma 1 sono presentate dal 15 febbraio al 30 maggio, e le richieste ammissibili di cui al comma 2 sono raccolte entro il 15 giugno".*

Le autorizzazioni di nuovo impianto rilasciate nel 2017 sono prorogate di un anno

LA RICHIESTA E' MOTIVATA DAL FATTO CHE I PRODUTTORI, AI QUALI SONO STATE CONCESSE LE AUTORIZZAZIONI A NUOVI IMPIANTI NEL 2017 E DEVONO CONCLUDERE L'IMPIANTO ENTRO GIUGNO 2020, STANNO AVENDO GROSSE DIFFICOLTA' A REPERIRE IL MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE

f.to

Il Coordinatore Tecnico Commissione Politiche Agricole
Dott.ssa Rosa Fiore